

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO DELLE
FUNZIONI AZIENDALI
EX D.LGS. 231/01
Ospedale "Cristo Re"**



INDICE

PARTE PRIMA	5
INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5
PREMESSA.....	5
1. PRESENTAZIONE DELL' OSPEDALE "CRISTO RE"	5
2.1 SEDE OPERATIVA.....	7
2.3 LOGO	7
3. LA MISSIONE E LA VISIONE AZIENDALE.....	7
4. OBIETTIVI GENERALI DELLA STRUTTURA	10
5. RAPPORTI CON IL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO.....	11
6. ORGANIZZAZIONE	11
6.1 PRESIDI DI RICOVERO	11
6.2 PRESIDI AMBULATORIALI DI SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA.....	12
PARTE SECONDA	13
IL D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO	13
1. AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	13
2. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	14
3. APPARATO SANZIONATORIO.....	30
4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ	31
5. NECESSITÀ DI ISTITUIRE UN ORGANISMO DI VIGILANZA: CARATTERI TIPICI	33
PARTE TERZA	35
CAPO I	35
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI.....	35
1. FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	35
2. ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO.....	37
CAPO II	39

ADOZIONE, DIFFUSIONE E VALUTAZIONE DEL MODELLO.....	39
1. ADOZIONE DEL MODELLO.....	39
2. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	39
3. FORMAZIONE DEL PERSONALE	39
4. IL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL MODELLO.....	41
CAPO III	42
LA STRUTTURA AZIENDALE E L'ORGANIGRAMMA	42
1. MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	44
CAPO IV.....	45
I PROCESSI SENSIBILI	45
1. I REATI CONFIGURABILI NELL' OPERATIVITA' DEI DESTINATARI DI CUI AL D.LGS. 231/2001	45
1.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	49
1.2 Reati Societari.....	60
1.3 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	66
1.4 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	70
1.5 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	78
2. I REGOLAMENTI.....	88
3. ANALISI E VALUTAZIONE DEI CONTROLL ESISTENTI.....	88
4. PROCESSO DI VALUTAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO RESIDUO	89
L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	91
1. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	91
2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	91
3. OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	92
4. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	93
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	93
9. FLUSSI INFORMATIVI "VERSO" E "DA" L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	94
10. FLUSSI INFORMATIVI "VERSO" E "DA" IL COLLEGIO SINDACALE.....	95
SISTEMA DISCIPLINARE	96
1. PRINCIPI GENERALI	96
2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	96
3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO.....	97
3.1 AMBITO APPLICATIVO.....	97

3.2 LE VIOLAZIONI.....	97
3.3 LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	97
3.4 LE SANZIONI PER I MEDICI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO.....	98
4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO.....	99
4.1 LE SANZIONI.....	99
4.2 PRINCIPI SANZIONATORI	100
4.3 COMPETENZE PER LE SANZIONI	100
5. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI	101

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PREMESSA

Tutte le azioni svolte all'interno dell' Ospedale "Cristo Re", per il contesto sanitario in cui opera, sono scandite da codici deontologici e comportamentali delle diverse professionalità. Presupposto fondamentale per un comportamento etico-professionale è un "pensare etico" in cui si riflettono tutte le azioni che fanno parte della quotidianità di tutti i partecipanti all'attività imprenditoriale ed è proprio questo "modus vivendi" che ha fatto del Cristo Re un'impresa efficace, efficiente, degna della stima e della fiducia delle migliaia di utenti annui. Ricchi di questa consapevolezza, abbiamo deciso di adeguare il nostro sistema organizzativo al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come suggerito dall'Ex. D. Lgs. 231/01, per pubblicare la nostra somma volontà ad agire nel rispetto di tutte le leggi e per attuare tutti i mezzi a nostra disposizione per impedire che qualunque comportamento illecito possa essere commesso all'interno del nostro operato.

1. PRESENTAZIONE DELL' OSPEDALE "CRISTO RE"

L'Ospedale Cristo Re nasceva per volontà della Congregazione Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario.

Tale struttura, di notevoli dimensioni, ha acquisito negli anni sempre maggior rilievo e, conseguentemente, maggior importanza nel tessuto economico cittadino.

Le origini dell'Ospedale "Cristo Re" risalgono al 1958 quando ha inizio l'attività come Casa di Cura presso quella che è ancora l'attuale sede di Roma, in Via delle Calasanziane n. 25. L'incremento della popolazione della zona e la sempre maggior affluenza di pazienti presso il nosocomio rese la scelta di costruire spazi aggiuntivi improcrastinabile, tant'è che nel 1963 venne costruito il padiglione di ostetricia e ginecologia e, nel 1964, una nuova ala. Ulteriori opere di ingrandimento vennero poi

effettuate nel 1968 e nel 1992. Con il passaggio delle competenze sanitarie dallo Stato alle Regioni la Casa di Cura, ormai divenuta punto di riferimento per la popolazione romana, cominciò ad erogare i propri servizi in regime gratuito sotto il nome di “Ospedale Cristo Re” attraverso la classificazione come “Ospedale Generale di Zona” con la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n.5981 del 20.12.1977 e, attraverso il medesimo provvedimento, venne autorizzata ed accreditata all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell’art. 1 della l. 132/1968, per la tipologia di Ospedale classificato come “Generale di Zona”. Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 29.11.2001 per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, l’Ospedale ha subito profondi mutamenti al fine di adeguarsi alle nuove esigenze dell’assistenza sanitaria, riducendo a tal fine la disponibilità per i ricoveri ordinari per sostituirli con i ricoveri in regime di Day Hospital e Day Surgery, ristrutturando i posti letto e dando avvio alla struttura organizzativa.

Con decreto del Commissario Ad Acta della Regione Lazio n° U00124 del 27/03/2015 l’ Ospedale CRISTO RE gestito dall’ Istituto delle Figlie di Nostro Signore al Monte Calvario, ottiene la voltura dell’ Autorizzazione all’ esercizio e Accredimento istituzionale per la sede operativa sita in Via delle Calasanziane 25 – 00167 Roma a favore della società Virginia Bracelli S.p.a. (gruppo GIOMI) con le modalità meglio descritte nel Decreto del Commissario ad Acta su citato.

L’ Ospedale CRISTO RE entra a far parte del Gruppo GIOMI nel novembre del 2014.

La GIOMI S.p.A. viene costituita nel 1949 per volontà del Prof. Franco Faggiana - medico chirurgo siciliano docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma - e di alcuni imprenditori romani e reggini, con lo scopo di creare nell’Italia meridionale del secondo dopoguerra strutture ospedaliere all’avanguardia nel settore ortopedico.

Attualmente l’Ospedale “Cristo Re” oltre al P.S. si suddivide nelle seguenti U.O.C.: Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia, Urologia, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione, per un totale di 185 posti letto e 7 sale operatorie.

Telefono 06. 61245336

Fax 06.61245670

Sito web www.ospedalecristore.info

E-mail direzionegenerale@ospedalecristore.it

2.1 SEDE OPERATIVA

La Sede Operativa dell'Ospedale è sita in via delle Calasanziane n. 25 – 00167 Roma.

2.3 Logo



3. LA MISSIONE E LA VISIONE AZIENDALE

La Mission dell' Ospedale Cristo Re

La missione principale dell' Ospedale è quella di promuovere e curare la vita e la salute dell' uomo nel rispetto della sua dignità come persona umana.

In un contesto come quello odierno, che vede spesso prevalere correnti di pensiero ed iniziative legislative tese a negare il valore e la dignità della presenza cattolica nel mondo della sanità, la testimonianza operativa delle nostre religiose all'interno dell'ospedale ha particolare significato e valore sia a livello assistenziale ed umano, sia cristiano ed evangelico.

Rispondendo al mandato di Cristo: "Andate e curate..." il personale religioso, in collaborazione con il personale laico sanitario, cura l'uomo malato rispettando in lui la persona, come tale, portatore di speranza e di valori umani.

Guidato da questi principi e dalla carità cristiana, coniugando scienza e tecnologia, l'Ospedale "Cristo Re" continua, come sempre, la sua preziosa opera a servizio di chi a servizio di chi chiede aiuto, conforto e speranza.

L'Ospedale si ispira al principio dell'uguaglianza dei diritti degli utenti, senza distinzione di sesso, razza, sentimenti religiosi, convinzioni politiche e ispira i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

La Vision dell' Ospedale Cristo Re

La Carta dei Servizi è uno strumento con cui l'Ospedale Cristo Re intende instaurare un dialogo con i propri pazienti, promuovendone l'informazione, la tutela e la partecipazione ed impegnandosi, secondo le direttive del D.P.C.M. 19/5/95, al rispetto e alla verifica degli standard di qualità adottati.

L'Ospedale Cristo Re eroga i propri servizi secondo i principi qui esposti; per alcuni di essi si fa riferimento a quanto descritto nel Manuale Della Qualità (MQ), nelle Istruzioni Operative Generali dell'Ospedale (IOG) e negli Standard della Joint Commission (JCI). Sia il Manuale della Qualità, sia le Istruzioni Operative Generali dell'Ospedale (IOG) e gli Standard della Joint Commission sono Documenti Interni.

APPROPRIATEZZA DELLE CURE

Le prestazioni sono erogate secondo i bisogni di salute della persona, rispettando: le indicazioni cliniche per le quali è stata dimostrata l'efficacia, il momento e le modalità più giuste di erogazione rispetto alle condizioni di salute e sociali della persona assistita.

EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ

Ogni paziente dell'Ospedale ha il diritto di ricevere l'assistenza e le cure mediche più appropriate, senza discriminazione di età, sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. I comportamenti degli operatori verso gli utenti devono essere ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

UMANIZZAZIONE

L'Ospedale eroga servizi e prestazioni sanitarie garantendo una umanizzazione degli stessi.

TRASPARENZA

L'Ospedale Cristo Re si impegna ad orientare la propria azione nel rispetto della trasparenza, in particolare nella gestione delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali, nelle modalità di erogazione dei servizi, nell'esplicitazione chiara degli obiettivi, nella pubblicizzazione dei risultati ottenuti circa l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati.

CONTINUITÀ

L'Ospedale assicura la continuità e la regolarità delle cure. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio adotta misure volte ad apportare agli utenti il minor disagio possibile.

RISERVATEZZA

I servizi e il trattamento dei dati relativi allo stato e ai fatti riguardanti la persona assistita (acquisizione, conservazione, trasmissione, distruzione) sono effettuati nel rispetto più assoluto della riservatezza. Le informazioni riguardanti la persona sono comunicate solamente al diretto interessato o al suo delegato. Il personale sanitario e amministrativo improntano le proprie azioni nel rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza.

DIRITTO DI SCELTA

L'Ospedale offre servizi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per una opportunità di scelta da parte del cittadino alle stesse condizioni delle strutture pubbliche; l'Ospedale è inserito nel sistema generale della ricerca e dell'assistenza sanitaria e, verificando la compatibilità per gli aspetti organizzativi, gestionali e normativi in genere, svolge una funzione di stimolo e contributo sperimentale alla innovazione e modernizzazione del sistema stesso.

EFFICIENZA, EFFICACIA E QUALITÀ DEI SERVIZI

Ogni operatore lavora per il raggiungimento dell'obiettivo primario che è la salute del paziente, in modo da produrre, con le proprie conoscenze tecnico-scientifiche più aggiornate, esiti validi per la salute dello stesso. Il raggiungimento di tale obiettivo non è separato dalla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate nel miglior modo possibile, senza sprechi o costi inutili.

PARTECIPAZIONE

L'Ospedale deve garantire al paziente la partecipazione alla prestazione del servizio attraverso: una informazione corretta, chiara e completa; la possibilità di esprimere la propria valutazione della qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami suggerimenti per il miglioramento del servizio; la collaborazione con associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

4. OBIETTIVI GENERALI DELLA STRUTTURA

La scelta di un nuovo assetto organizzativo scaturisce dalla presa visione delle Linee Guida per l'Adozione del Modello Organizzativo e Gestionale dell'AIOP (2014); delle Linee Guida Per La Costruzione Dei Modelli Di Organizzazione, Gestione E Controllo EX D. LGS. N. 231/2001 dell'Assobiomedica (Novembre 2004) e le Linee Guida Per La Costruzione Dei Modelli Di Organizzazione, Gestione E Controllo EX D. LGS. N. 231/2001 della Confindustria (31 Marzo 2008) e dal confronto del Sistema di Controllo e Qualità, del Sistema di Sicurezza e Igiene e del Documento Programmatico sulla Sicurezza adottati dal Cristo Re.

Nella convinzione che l'assetto organizzativo aziendale deve naturalmente adeguarsi e perfezionarsi recependo tutte le esigenze che troveranno evidenza nel concreto raggiungimento degli obiettivi, il Modello per la sua perfettibilità resta comunque "aperto" al confronto con tutte le forze sociali, sindacali, con l'Organismo di Vigilanza, con l'area dirigenziale medica e non medica, ed alla collaborazione con l'area infermieristica, tecnica e amministrativa. Ad ogni modifica od integrazione apportata dal legislatore al D. Lgs. 231/01 seguiranno modifiche o integrazioni al Modello sempre nell'obiettivo finale di armonizzare l'operatività del singolo con i nuovi adeguamenti legislativi e con i regolamenti e protocolli esistenti.

Il modello tiene conto, quindi, delle considerazioni fatte in precedenza e dei principi e criteri generali che hanno ispirato il legislatore. L'organizzazione e le attività aziendali sono improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per il raggiungimento della propria Missione, l'Ospedale intende focalizzare con sempre maggiore incisività l'attenzione sui seguenti aspetti che sono considerati di primaria importanza:

- la Qualità delle prestazioni sanitarie e la massima accessibilità ai servizi;
- un'adeguata attenzione ai costi nell'erogazione delle attività sanitarie;
- i ridotti Tempi di risposta agli utenti-pazienti;
- appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese agli utenti;
- promuovere una cultura aziendale orientata al cliente utente (dall'accettazione alla dimissione), erogare un Servizio complessivo che ne soddisfi le esigenze, garantendo la continuità assistenziale in tutte le fasi del processo di tutela della salute con equità;
- la formazione e la valorizzazione del personale;
- qualificare e standardizzare i processi organizzativi interni, gestendo gli eventuali disservizi;
- valorizzare, responsabilizzare e coinvolgere la dirigenza e tutte le risorse professionali con equità.

5. RAPPORTI CON IL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO

Con il S.S.N. vi sono rapporti improntati alla gestione dei contratti relativi ai fabbisogni richiesti nell'ambito del rapporto di Accredimento con la ASL Rm E.

6. ORGANIZZAZIONE

6.1 PRESIDI DI RICOVERO

L' Ospedale Cristo Re è un ospedale Generale di Zona che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie tipologia medico chirurgica per n° 185 posti letto accreditati dei quali n° 170 in degenza ordinaria e 15 di day-hospital/day-surgery nelle seguenti specialità:

Ostetricia e Ginecologia, Terapia intensiva, Neonatologia – Nido, Medicina generale, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Chirurgia generale, Urologia

E' dotato di un Pronto Soccorso Generale, di un' area travaglio/parto, un blocco operatorio con 7 sale attrezzate per la chirurgia complete di strumentazione, di un sistema combinato per l'erogazione di gas medicali, monitors per il post-operatorio, gruppi di continuità per ambienti di degenza e sale operatorie

6.2 PRESIDI AMBULATORIALI DI SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA

Ai Servizi Ambulatoriali aperti agli utenti esterni, si rivolgono oltre 150 pazienti al giorno, per un consulto in Medicina Fisica e Riabilitativa, Radiologia, Risonanza Magnetica 1,5 tesla, Tac , Ecografia, Neurologia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, Chirurgia/endoscopia digestiva, Cardiologia, Chirurgia vascolare-angiologia, Endocrinologia, Oculistica, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Dermosifilopatia, Gastroenterologia, Laboratorio Analisi, Laboratorio di cito istologia, Medicina Nucleare.

L' Ospedale è inoltre dotato di frigoemoteca (in convenzione con il SIMT dell' ospedale S. Spirito).

PARTE SECONDA

IL D.LGS. 231/2001: PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO

1. AMBITO APPLICATIVO E CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il Decreto legislativo n. 231 (d'ora in avanti anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto" e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; è accertata nel corso e con la garanzia del processo penale (all'interno del quale l'ente è parificato alla persona dell'imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni grandemente afflittive.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi <<nel suo interesse o a suo vantaggio>> (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di *colpa di organizzazione*.

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si

è realizzata). Il concetto di “vantaggio” fa riferimento all’utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall’autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell’Ente.

I predetti termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti – nella dinamica della responsabilità – due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l’uno attraverso una verifica *ex ante* e l’altro mediante una valutazione *ex post*.

La c.d. *colpa di organizzazione*, alla cui sussistenza come detto si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all’Ente quando quest’ultimo non ha apprestato ed attuato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L’accertamento di tale profilo varia secondo la posizione rivestita all’interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il decreto dispone, infatti, che l’Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile <<dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza>>, aggiungendo che quest’ultima è da ritenersi esclusa <<se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi>>(art.7). Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell’illecito, è posta come *onus probandi* a carico dell’accusa.

Diversa la soluzione adottata nell’ipotesi in cui il reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6).

In tal caso si assiste a un’inversione dell’onere probatorio: dovrà l’Ente dimostrare (<<l’Ente non risponde se prova che (...)>>) di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d’impresa (art.6).

2. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

Nella formulazione iniziale il Decreto (artt. 24-25) prevedeva quali reati, “presupposto” della responsabilità dell’Ente, le seguenti fattispecie:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Successivamente il novero dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato.

- La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha integrato, con l'art. 25-*bis*, le fattispecie dei reati previsti dal decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

- Nell'ambito della più vasta riforma del diritto societario, l'art. 3 del d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel decreto il successivo art. 25-*ter*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2);
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis*), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).
- L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".
- La legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, è stata inserita nel d. lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 *quinquies* con il quale si è inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

- La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

- Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 *quater* I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

- La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali. Nella lista dei reati-"presupposto" sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della "transnazionalità", come definito dall'art.3, aventi ad oggetto la commissione dei seguenti reati: gli artt. 416 (*Associazione per delinquere*), 416 *bis* (*Associazione di tipo mafioso*), 377 *bis* (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*), 378 (*Favoreggiamento personale*) del codice penale; l'art. 291 *quater* del DPR 23.1.1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*), l'art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), all'art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (*Diposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

- La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall' art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

- Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies* al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (*Ricettazione*);
- 648 *bis* c.p. (*Riciclaggio*);
- 648 *ter* c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

- La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati "presupposto", prevedendo all'art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 *bis* del codice penale:

- l'art. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);

- l'art. 477 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*);
- l'art. 478 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*);
- l'art. 479 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);
- l'art. 480 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*);
- l'art. 481 c.p. (*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*);
- l'art. 482 c.p. (*Falsità materiale commessa dal privato*);
- l'art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*);
- l'art. 484 c.p. (*Falsità in registri e notificazioni*);
- l'art. 485 c.p. (*Falsità in scrittura privata*);
- l'art. 486 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*);
- l'art. 487 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*);
- l'art. 488 (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*);
- l'art. 489 (*Uso di atto falso*);
- l'art. 490 (*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*).

Infine, la medesima legge ha esteso la responsabilità dell'ente anche ad alcune ipotesi di reati informatici contenuti nel codice penale. In particolare:

- l'art. 615 *ter* c.p. (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*);
- l'art. 615 *quater* c.p. (*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*);
- l'art. 615 *quinquies* c.p. (*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*);
- l'art. 617 *quater* c.p. (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*);
- l'art. 617 *quinquies* c.p. (*Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*);
- l'art. 635 *bis* c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*);

- l'art. 635 *ter* c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*);
- l'art. 635 *quater* c.p. (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*);
- l'art. 635 *quinquies* c.p. (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*);
- l'art. 640 *quinquies* c.p. (*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*);

Di seguito si elencano, al fine di favorire una lettura sistematica del Modello, gli interventi legislativi che, oltre alle previsioni sopra elencate, hanno aggiunto al Decreto Legislativo 231/2001 nuove ipotesi delittuose ampliando la cd. "lista" dei reati presupposto ed allargando così l'area della responsabilità amministrativa degli Enti

1. Legge 15 luglio 2009, n. 94 - *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.* (GU n.170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 128) che ha introdotto l'**art. 24 ter**
2. Legge 23 luglio 2009, n. 99 - *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.* (GU n.176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 136) che ha introdotto l'**art. 25 bis1** e l'**art. 25 novies**
3. Legge 3 agosto 2009, n. 116 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.* (GU n.188 del 14-8-2009) che ha introdotto l'**art. 25 decies**
4. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - *Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni* che ha apportato una modifica alla l. 116/2009 ed ha introdotto l'**art. 25 undecies**.

5. Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 - Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impieghino cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU n. 172 del 25/7/2012) che ha apportato una modifica alla l. 116/2009 ed ha introdotto l'**art. 25 duodecies**.
6. Legge 15 dicembre 2014, n. 186 – Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (GU n. 292 del 17/12/2014) che ha introdotto modifiche al Codice Penale in materia di autoriciclaggio con la revisione dell'Art. 648 Ter 1 che è stato inserito nell'**art. 25 octies**.
7. La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.
8. La Legge 27 maggio 2015 n. 69, in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Qui di seguito, l'elenco aggiornato dei reati considerati dagli articoli del d.lgs. 231/2001 da cui può discendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica:

Per quanto previsto dall'**articolo 24** d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato (art. 640 comma 2 n° 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 24 bis** d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 24 ter** d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso
- Scambio elettorale politico–mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

Per quanto previsto dall'**articolo 25** d.lgs. 231/2001 - Concussione e corruzione:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 bis** d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 bis1** d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio :

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 ter** d.lgs. 231/2001 - reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- art. 2623 c.c. (falso in prospetto) – articolo abrogato dall’art. 34 L. 262/2005 con conseguente previsione del delitto di falso in prospetto ai sensi dell’art. 173 bis D.L.vo 58/1998;
- art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - articolo abrogato dall’art. 37 n. 34 D.L.vo 39/2010 con conseguente previsione della contravvenzione e del delitto di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” ai sensi dell’art. 27 D.L.vo 39/2010;
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 quater** d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Per quanto previsto dall'**articolo 25 quater¹** d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- art. 583 bis c.p.

Per quanto previsto dall'**articolo 25 quinquies** d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale :

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 sexies** d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98)
- Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 septies** d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 octies** d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art.648 ter 1 c.p.)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 novies** d.lgs. 231/2001 (ex L. 99/2009) - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- art. 171 primo comma lett. a-bis e terzo comma L. 633/41
- art. 171 bis L. 633/41
- art. 171 ter L. 633/41
- art. 171 septies L. 633/41
- art. 171 octies L. 633/41

Per quanto previsto dall'**articolo 25 decies** d.lgs. 231/2001 (ex L. 116/2009) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- art. 377 bis c.p.

Per quanto previsto dall'**articolo 25 undecies** d.lgs. 231/2001 (ex d.lgs. 121/2011) - Reati ambientali:

- art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art. 137 d.lgs. 152/2006 (scarico illegale di acque reflue industriali)

- art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni)
- art. 257 d.lgs. 152/2006 (omessa bonifica dei siti)
- art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006 (trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti)
- art. 259 comma 1 D.L.vo 152/2006 (traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 d.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 bis d.lgs.152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati)
- art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività)
- artt. 1, 2 e 6 l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
- art. 3 bis l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati)

- art. 3 comma 6 l. 549/93 e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
- art. 8 d.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso provocato dalle navi)
- art. 9 d.lgs. 202/2007 (inquinamento colposo provocato dalle navi)

Per quanto previsto dall'**articolo 25 duodecies** d. lgs. 231/2001 (ex d. lgs. 109/2012):

- art. 22 comma 12 e 12 bis: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento.

Per quanto previsto dall' **Art. 25-terdecies**. Razzismo e xenofobia

- La Legge 20 novembre 2017, n. 167, modificato dal Dlgs n° 21 /2018, con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che:
 «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
 I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Per quanto previsto dall' **Art. 25-quaterdecies**. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Per quanto previsto dall' Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Per quanto previsto dall' Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 che così si specifica

- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

3. APPARATO SANZIONATORIO

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato.

Si prevedono, infatti: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive; 3) confisca; 4) pubblicazione della sentenza. A loro volta le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del

reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti come la sufficienza della mera “agevolazione” dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi); b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell’art. 45, sono applicabili all’ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell’ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CONTENUTI ED EFFETTI AI FINI DELL’ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

In base all’art. 6 del Decreto, l’esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell’Ente della sussistenza dei requisiti che seguono:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo (d’ora in avanti anche “Modello”) deve rispondere alle seguenti esigenze, anch’esse indicate nel decreto (art.6):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come anticipato, l'art. 7 dispone che <<nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza>>, specificandosi che, <<in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi>>. In particolare, al terzo comma si stabilisce che <<il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio>>. Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte <<una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività>> e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Da ultimo, l'art. 30 del d. lgs. n.81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente *ex art. 25 septies* (<<*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*>>) del d. lgs. 231 del 2001 che <<il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.>>

Inoltre, si precisa che tale Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. NECESSITÀ DI ISTITUIRE UN ORGANISMO DI VIGILANZA: CARATTERI TIPICI

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti anche OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il d. lgs. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti) ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo *ad hoc*, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza.

Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo. L'OdV non è il controllore dell'Organo Amministrativo, ma si occupa di verificare la funzionalità e l'operatività del Modello, aggiornandone ove occorra il contenuto e le previsioni.

PARTE TERZA

CAPO I

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: FINALITÀ E ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI

1. FINALITÀ PERSEGUITE CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

L'Ospedale Cristo Re è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, l'Ospedale Cristo Re ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e

per conto dell'Ospedale affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l' Ospedale Cristo Re si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell' Ospedale Cristo Re nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la Società per la quale operano a sanzioni amministrative;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto dell' Ospedale Cristo Re

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, l' Ospedale Cristo Re ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l' Ospedale Cristo Re ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a) delle prescrizioni del decreto n. 231 del 2001;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi (finora soprattutto in sede cautelare) circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo;

c) delle indicazioni contenute nel Regolamento approvato da Ministero Salute in data 18/09/2001, delle indicazioni contenute nel Codice di comportamento A.I.O.P. approvato dal Ministero della Giustizia in data 2.11.2004 e successivamente in data 24.06.2009. Il richiamato Codice di Comportamento e le Linee Guida per gli Associati sono state aggiornate da AIOF nel corso del 2014 e sottoposte al giudizio di idoneità presso il Ministero di Giustizia. Anche di tali Linee Guida si è tenuto conto per la revisione e aggiornamento del Modello adottato dall' Ospedale Cristo RE.

A partire da questa mappatura sono stati analizzati tutti i Sistemi di Controllo esistenti al fine di valutarne le capacità preventive per poterle adeguare all'obiettivo del Modello, cioè trasformare il rischio potenziale iniziale in rischio residuo prossimo a zero armonizzando i processi aziendali ai processi di prevenzione "attiva" dei reati. Parte integrante del Modello, infatti, sono i regolamenti e protocolli preventivi per ogni fattispecie di reato, con particolare attenzione a quelli rivolti contro la Pubblica Amministrazione e ai reati societari. Essendo già in uso presidi preventivi e protocolli gestionali all'interno delle strutture, si è verificato che siano questi a rispondere agli obiettivi esimenti del D.Lgs. 231/01, con opportune modifiche e/o integrazioni adottate. Ritenendo che il Modello debba essere armonico con l'operatività dell' Ospedale e non debba in alcun modo gravare sull'attività del singolo, è stato strutturato a partire dal Sistema Qualità poiché i suoi regolamenti e protocolli fanno già parte della quotidianità di coloro che operano nell'azienda. Al suo interno trovano integrazione tutti i presidi previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Testo Unico sulla Sicurezza - , dal D.Lgs. 196/03 - Testo Unico per la Privacy -, dal D.Lgs. 187/00 – Legislazione in Materia di Radioterapia – e D.Lgs. 152/06 T.U.L.A. – Testo Unico di Legislazione Ambientale.

Così facendo si è ottenuto un Modello che è la risultante sinergica della politica aziendale che massimizza i principi etici contenuti nei singoli testi.

2. ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

L' Ospedale Cristo Re ai fini di quanto previsto nel Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello.

Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "sensibili" ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;

- analisi dei protocolli e regolamenti in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

In ottemperanza di cui al D. Lgs. 231/01, il Modello rispetta i seguenti principi:

- la tracciabilità attraverso documenti di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri e deleghe coerenti con le responsabilità assegnate;
- individuazione di tutte le aree di attività a rischio e istituzione di appositi "presidi" preventivi specifici per ogni categoria di attività e dei rischi connessi, volti a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplati nel decreto per un *controllo ex ante*;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello in armonia con le funzioni operative, monitorando costantemente i comportamenti aziendali e assicurando ai destinatari del Modello il diritto all'informazione costante;
- comunicazioni all'Organismo di Vigilanza da parte di tutta l'Azienda sulla attuazione del Modello;
- messa a disposizione dell' O.d.V. di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- costante verifica del funzionamento del Modello e aggiornamento periodico in linea con successive modifiche e integrazioni apportate al D. Lgs.231/01;
- attività di sensibilizzazione, comprensione e attuazione a tutti i livelli aziendali delle regole definite.

CAPO II

ADOZIONE, DIFFUSIONE E VALUTAZIONE DEL MODELLO

1. ADOZIONE DEL MODELLO

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, il Consiglio d'Amministrazione ha approvato in data 28 Maggio 2015 il presente Modello.

Eventuali modifiche successive al presente Modello dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante notifica nella intranet aziendale e affissione nelle bacheche preposte.

2. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO

Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità, anche nei seguenti modi:

- pubblicazione sulla *rete Intranet*, con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori della Società;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Sin dalle prime fasi di elaborazione del Modello, primaria attenzione è stata data all'informazione e formazione del personale che trova le sue fondamenta nei processi di condivisione messi in atto dall'azienda coinvolgendo, di volta in volta, i dipendenti della Società nei lavori del Gruppo di Valutazione del Modello (di seguito paragrafo 4). Sono stati organizzati corsi di informazione sul D.Lgs. 231/01 e di formazione sul Modello, su i suoi regolamenti e protocolli; questi corsi sono stati strutturati in funzione

della posizione rivestita dal destinatario nella struttura aziendale. Con l'adozione del Modello da parte dell' Ospedale Cristo Re in occasione di nuove assunzioni o nuove collaborazioni a qualunque titolo coinvolte nell'operatività aziendale, viene adottata anche una procedura di informazione e formazione sul Modello che è una "conditio sine qua non" per la condivisione con le nuove risorse di quella che è la politica aziendale. Presupposto fondamentale del Modello per il raggiungimento dell'obiettivo a cui è preposto, è che tutte le parti interessate nell'operatività dell' Ospedale Cristo Re, non solo conoscano e condividano i principi etici ispiratori, ma si impegnino a rispettarli e a mettere in atto tutti i presidi preventivi esistenti. La promozione della conoscenza e della comprensione del Modello rientra in un percorso di continuo aggiornamento previsto nel piano di formazione annuale per tutte le figure professionali e che trova nelle verifiche dell' OdV il sistema di analisi dei bisogni formativi da integrare.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Formazione, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza , e sarà articolata sui livelli di seguito indicati.

Per i NEOASSUNTI:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: informativa nella lettera di assunzione; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifiche *e-mail* di aggiornamento;
- Altro personale: informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifiche *e-mail* di aggiornamento;
- Collaboratori esterni e fornitori: informativa relativamente all'esistenza del Modello.

Sarà poi garantita a TUTTI I DIPENDENTI:

- l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che

collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;

- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

4. IL GRUPPO DI VALUTAZIONE DEL MODELLO

Il Gruppo di valutazione del Modello e del Codice Etico aziendale è incaricato di sviluppare le fasi operative finalizzate all'elaborazione, condivisione e diffusione dei due documenti. E' nominato dal Consigliere Delegato e rappresenta tutte le competenze presenti presso la Società.

Esso è composto da:

a) Il Consiglio d'Amministrazione

b) La Direzione Aziendale.

Il Modello Organizzativo è stato voluto e in tutte le sue parti scritto e approvato dall'Amministratore Delegato dell' Ospedale Cristo Re, che ne è il legale rappresentante, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. La Direzione Aziendale ha altresì coinvolto nell'elaborazione del Modello il Responsabile Sistema Qualità, il Responsabile Sicurezza e Salute sul Lavoro, il CED, l'Ufficio Risorse Umane e altre figure a necessità, per la stesura dei regolamenti e protocolli in modo che armonizzassero con l'operatività aziendale.

La qualità dei servizi e delle prestazioni fornite è considerata una scelta strategica per lo sviluppo ed il miglioramento della Società e la scelta di seguire le direttive contenute nell'art. 6 del D.Lgs.231/01 si inserisce in quest'ottica di miglioramento aziendale. Il perseguimento di questo obiettivo è considerato fondamentale dalla Direzione per poter soddisfare le esigenze del mercato, per recuperare margini di efficienza ed efficacia, in modo da poter offrire servizi di qualità a prezzi competitivi.

A tale scopo la Direzione dell' Ospedale Cristo Re si impegna attivamente nel:

- mettere a disposizione le risorse adeguate alla gestione ed al miglioramento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Funzioni Aziendali;
- stabilire una politica e degli obiettivi mirati ad accrescere la condivisione dei principi etici con tutti i portatori di interesse;

- verificare l'adeguatezza del Modello, predisponendo un Organismo di Vigilanza che monitori continuamente risultati conseguiti non solo in termini di efficienza ed efficacia ma anche attraverso la misurazione della soddisfazione di tutti i portatori di interesse,
- raccogliere, analizzare ed adottare ogni suggerimento presentato dall'Organismo di Vigilanza che possa migliorare il Modello

c) La Direzione dell' Ospedale: la Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa sono le figure che formano la Direzione di Presidio, che per la loro conoscenza del Presidio di Cura sono stati non solo promotori della politica aziendale redatta nel Modello presso tutti i partecipanti all'attività, ma hanno contribuito alla realizzazione dell'analisi dei Processi Sensibili con il fine ultimo di procedere all'individuazione di tutti i presidi da adottare a tutela dell'operatività del singolo.

d) I Responsabili delle Aree Funzionali: hanno partecipato all'analisi dei processi e all'integrazione dei presidi preventivi esistenti con quelli di recente adozione. Al fine di garantire l'affidabilità e l'attuabilità del Modello in tutte le fasi operative della struttura aziendale, i Responsabili si preoccupano di predisporre i flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza entro le scadenze prestabilite. Curano l'aggiornamento del personale che opera nel Reparto identificando le necessità formative in funzione delle modifiche apportate al Modello nei processi di revisione e perfettibilità a cui è continuamente sottoposto.

CAPO III

LA STRUTTURA AZIENDALE E L'ORGANIGRAMMA

L' Ospedale Cristo Re si è dotato di una Struttura organizzativa che presenta requisiti di:

- flessibilità, per poter soddisfare le richieste dei propri utenti;

- rigore, per garantire il raggiungimento dei livelli di qualità stabiliti per le prestazioni ed i servizi erogati agli utenti.

La struttura organizzativa è individuata e descritta tramite:

- Organigramma funzionale nominativo


Descrive le strutture presenti presso l' Ospedale Cristo Re.

E' un documento previsto dal Sistema di Gestione Qualità (SGQ) e soggetto alla gestione controllata dei documenti descritta nel Manuale Qualità. Documenta i legami gerarchici stabiliti dalla Direzione tra le varie Funzioni aziendali.

- Profili professionali

Nel Manuale Qualità si dettagliano i compiti e le responsabilità principali assegnate per legge o dalla Direzione alle principali figure individuate dall'Organigramma. Sono descritte le qualifiche stabilite dalla Direzione all'interno l' Ospedale Cristo Re e per ciascuna di esse, sono stati definiti dei profili professionali specifici per ogni qualifica documentano:

- il ruolo ed i principali obiettivi strategici da perseguire
- il profilo / responsabilità di propria competenza
- i requisiti minimi di competenza richiesti per poter svolgere tale incarico (scolarità, conoscenze, e-sperienza professionale, addestramento, ecc...).



1. MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI

I medici che operano presso l' Ospedale Cristo Re sono preventivamente valutati dalle Direzioni aziendali. L'accesso all' Ospedale da parte del medico avviene solo dopo la stipula del contratto che disciplini e regolamenti lo svolgimento dell'attività del libero professionista con particolare riferimento alla verifica dei criteri di incompatibilità (DLgs 502/92 Legge 138/2004- DLgs 517/99 Legge Bindi)

CAPO IV

I PROCESSI SENSIBILI

1. I REATI CONFIGURABILI NELL' OPERATIVITA' DEI DESTINATARI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

L' Ospedale Cristo Re ha trasformato una spesa in investimento sfruttando l'occasione dell'adempimento al D.Lgs. 231/01 per rivedere criticamente i propri processi interni, non solo per identificarne i profili di rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche per riprogettarli in un'ottica di recupero e/o ottimizzazione dell'efficienza a cui aggiungere l'efficacia preventiva. Si è ritenuto opportuno procedere, in prima battuta, all'analisi di tutti i reati contenuti nel D.Lgs.231/01 al fine di non escludere aprioristicamente alcun ambito di attività. Solo in un secondo momento sono stati individuati i reati configurabili nell'operatività dei destinatari (che devono essere sottoposti a revisione periodica esaustiva per individuare le nuove aree, funzioni o processi nel cui ambito è necessario introdurre presidi di prevenzione) e i reati che non sono configurabili.

Le fattispecie di reato suscettibili di configurarsi nell' attività imprenditoriale dell' Ospedale Cristo Re ed espressamente elencate dal legislatore sono di seguito riportate:

> **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

> **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).**

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

> **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

> **Reati societari** (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

> **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-bis c.p.) (**art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01**) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

> **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (**art. 25-septies, D.Lgs. 231/01**) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Sebbene espressamente elencate dal legislatore nel D.Lgs 231/01, le fattispecie di reato di seguito riportate non sono suscettibili di configurarsi nell'attività imprenditoriale dell' Ospedale Cristo Re:

> **Reati di abuso di mercato** (**art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01**) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

> **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (**art. 25-octies, D.Lgs. 231/01**) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- > Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
- > Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- > Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

> Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La commissione di reati compresi tra quelli sopra individuati non sono suscettibili di configurarsi nell'attività imprenditoriale dell' Ospedale Cristo Re, è condotta comunque condannata dall'azienda e da tutti i partecipanti all'attività imprenditoriale, poiché contraria ai principi etici che permeano la politica aziendale.

1.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Amministratori, dirigenti e dipendenti dell' Ospedale Cristo Re, nonché i suoi consulenti, liberi professionisti e Partners coinvolti nei rapporti con Pubblica Amministrazione devono mantenere condotte conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.

231/01, ai fini di una corretta applicazione del Modello per prevenire la commissione di reati dal decreto contemplati¹. Il legislatore prevede che a carico dell'azienda possano essere irrogate sia sanzioni pecuniarie che interdittive a seconda della gravità del reato presupposto.

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/01.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non si proceda all'utilizzo o alla destinazione prevista per somme ottenute tramite finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato Italiano, di altri Enti Pubblici dell'Unione Europea.

Esempio: oneri di urbanizzazione ridotti a fronte della costruzione di strutture sanitarie che non sono soggette ad agevolazioni.

- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee* (art.316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottengano senza averne diritto - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute - di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. Il reato prescinde dall'uso che venga fatto del denaro

¹ La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che:

- nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formano e manifestano la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitano poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio anche se agiscono nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione in mancanza di poteri tipici di quest'ultima.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate alcune figure ritenute pubblici ufficiali:

il medico specialista convenzionato con la ASL (per la compilazione di cartelle cliniche, ricette, impegnative di cura, ricoveri e attestazioni di malattia); il medico di guardia; il medico che compie accertamento di morte; il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione Sanitaria Privata Accreditata con il SSN; il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione di gravidanza; il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN; i componenti del Consiglio di Amministrazione di un ente ospedaliero; l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria della gravidanza); il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo della ASL.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono elencate alcune figure considerati incaricati di pubblico servizio: il tecnico di radiologia; il gestore di una tesoreria dell'ASL; il farmacista (convenzionato o meno con il SSN); l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale; l'addetto alla riscossione dei ticket; il dipendente della ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche; l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale; l'ausiliario sociosanitario specializzato.

così ottenuto e si configura solamente nei casi in cui la condotta tenuta non rientri negli estremi previsti per la truffa.

Esempio: qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione ad un bando di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non corrispondenti al vero oppure si tacciano informazioni pregiudizievoli al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara.

- *Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee* (art.640, comma 2, n.1, c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di realizzare per sé o per gli altri un ingiusto profitto, siano poste in essere attività che possano trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

Esempio: maggiorazione dei DRG rispetto al reale percorso terapeutico del paziente al fine di ricavarne un guadagno superiore rispetto a quello spettante per i servizi offerti

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche, cioè qualunque attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea.

Esempio: trasmissione di dati non corrispondenti al vero, oppure redazione di documentazione falsa, con l'intento di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 640-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alterando in qualsiasi modo il funzionamento informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi.

Esempio: violazione del sistema informatico al fine di inserire un importo maggiore rispetto a quello ottenuto con finanziamento deliberato.

PRESIDI PREVENTIVI:

L' Ospedale Cristo Re, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art.24 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di

seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

A) Fatturazione

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

B) Erogazione di *benefits* o altri incentivi

Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale fra ARIS-A.I.O.P. e ANMIRS, non è consentito al Consiglio di Amministrazione e agli organi di direzione dell' Ospedale, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'OdV, promettere o erogare ai dipendenti partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.

C) Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento

In materia di finanziamenti pubblici della Società chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

Il Consiglio di Amministrazione individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata al Consiglio di Amministrazione quale organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione.

In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Consiglio d'Amministrazione deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione al Consiglio d'Amministrazione e all'OdV.

D) Redazione cartelle cliniche

I soggetti che all'interno dell' Ospedale Cristo Re sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Direttore Sanitario è tenuto al controllo della completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di un medico che presti la propria opera all'interno della struttura e che venga a ciò formalmente delegato².

² In base alla normativa nazionale vigente (D.P.R. 27 Marzo 1969 n. 128 art.7, D.M.San. 28 Dicembre 1991 art.2, D.M.San. 27 Ottobre 2000 n. 380 art. 2 c.3,4) ed a quella regionale con la Delibera G.R.Toscana 28 Dicembre 2010 n. 1130, si individuano sostanzialmente 3 figure con le seguenti responsabilità:

1) Il Medico Curante, ovvero dimettente nel caso di trasferimenti interni, responsabile della *corretta compilazione* della SDO.

2) Il Medico Responsabile della Struttura Organizzativa (divisione, unità operativa, unità funzionale, ecc..) di cui fa parte il medico curante, responsabile della *regolare compilazione* della SDO, oltre che della individuazione del medico 1).

3) Il Direttore Sanitario della Casa di Cura, responsabile delle *verifiche* in ordine alla compilazione delle SDO e dei *controlli sulla completezza e congruità* delle informazioni riportate sulle SDO.

A parte il caso in cui il medico 1) e 2) siano la stessa persona, si può ritenere che la responsabilità della “regolare compilazione” significhi l'assicurarsi che tale attività avvenga con regolarità all'interno della struttura, consista cioè nella creazione e gestione del contesto organizzativo (compiti, funzioni, ecc..) affinché tale operazione avvenga regolarmente. Questa lettura delle norme non autorizzerebbe a ritenere il medico 2) responsabile *anche* della correttezza di quanto riportato nella SDO, almeno nei termini della ordinaria diligenza, altrimenti non si sarebbero usati termini diversi. Della *correttezza*, ovvero della effettiva corrispondenza tra la realtà – così come conosciuta dalla esperienza diretta ovvero dalle evidenze disponibili – e quanto riportato nella SDO è invece responsabile il medico 1). Anche nel caso in cui il medico 1) sia “dimettente”, ovvero vi siano più curanti oltre a lui, egli rimane responsabile della suddetta correttezza, in quanto quest'ultima è riferita alla SDO e non all'intera cartella clinica. Ciascun curante è quindi responsabile di quanto scrive personalmente sulla cartella clinica. Il Direttore sanitario è tenuto a *verificare* che le SDO siano compilate. In aggiunta a ciò, deve effettuare *controlli*, cioè mettere in funzione un meccanismo sistematico o campionario volto a controllare che le informazioni contenute nelle SDO siano *complete* e *congrue*: questo significa che si dovrebbe accertare che tutti i campi informativi della SDO siano compilati (completezza) e che i dati contenuti non presentino problemi di incompatibilità tra loro (congruità). Anche qui nulla induce a pensare che si richieda, al di là della ordinaria diligenza, che il Direttore Sanitario “certifichi” in qualche modo la verità di quanto riportato sulla SDO, non avendone tra l'altro né la competenza, né gli strumenti.

In merito alla *codifica* delle informazioni sanitarie, cioè la loro traduzione in codice, in mancanza di specifiche disposizioni, il codificatore è lo stesso medico 1); tuttavia il Direttore Sanitario può identificare altre figure sanitarie, a svolgere tale compito, purché adeguatamente formate. Nulla però autorizza a ritenere che in tal caso

Inoltre, per la prevenzione dei reati sopra esposti, dell' Ospedale Cristo Re adotta un sistema di gestione controllata dei documenti definite nel Manuale per la Qualità, dove vengono enunciati i principi e le regole necessari per condurre le attività finalizzate a garantire la qualità del servizio all'utenza. Tale sistema di gestione della documentazione si fa garante della tracciabilità e trasparenza, poiché rimane traccia scritta di ciascun passaggio rilevante di un processo con chiara segregazione delle funzioni rivestite.

La documentazione predisposta fa riferimento a:

- leggi e regolamenti attuativi dell'Unione Europea, nazionali e regionali;
- documentazione tecnico-scientifica di origine esterna (linee guida di società scientifiche internazionali o nazionali);
- norme di assicurazione / garanzia della qualità del servizio internazionali o nazionali.

E' organizzata in maniera gerarchica (piramide della documentazione), ha una valenza di carattere organizzativo e operativo ed è suddivisa in:

- Documentazione di origine interna:

sono quei documenti preparati, emessi ed approvati dell' Ospedale Cristo Re e di cui lo stesso ha un controllo diretto (ad esempio: Schede dei Processi, Procedure Generali, Registrazioni, Documentazione Tecnica, Regole di Aree Funzionali, Procedure Operative, Protocolli, etc).

- Documentazione di origine esterna:

sono quei documenti preparati ed emessi da Enti / Organismi esterni alla Società, su cui lo stesso non ha alcun controllo, ma a cui deve attenersi nell'erogare i propri servizi (Es.: Norme nazionali ed internazionali, Leggi nazionali o regionali, Regolamenti e Linee guida, ecc...)

La documentazione viene:

- predisposta per la corretta gestione dei processi;
- costantemente aggiornata e revisionata da personale qualificato;

nessi la responsabilità del medico 1). Poiché dalle operazioni di codifica dipende in ultima analisi anche l'attribuzione di un DRG e dunque un determinato livello di remunerazione, è poiché le operazioni di codifica non sollevano il medico 1) dalla responsabilità della correttezza della SDO che a sua volta genera la codifica e la remunerazione, si può concludere che esiste una responsabilità diretta del Medico Curante sulla generazione del DRG e sulla relativa remunerazione, che sia competente o meno nell'attività di codifica.

- condivisa e conosciuta da tutto il personale che deve utilizzarla (per ogni documento esiste un iter definito di preparazione, approvazione e diffusione);

Tutta la documentazione del SGQ viene gestita sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

L' Ospedale Cristo Re assicura inoltre l'identificazione, l'archiviazione e la conservazione di tutti i documenti di origine esterna o interna che contengano comunicazioni ufficiali con clienti - fornitori o personale interno.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri beni o vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti compresi nei suoi doveri di ufficio che determinino un vantaggio per l'offerente. Non sono considerati rientranti nella fattispecie omaggi di cortesia di modesta entità che possano essere considerati regali d'uso, facenti parte del patrimonio culturale dello Stato Italiano, anche se la Cassazione ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della P.A. prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Esempio: un pubblico ufficiale che accetta denaro, o anche sola la promessa di denaro o di ricevere l'assunzione di un conoscente in cambio di un vantaggio economico.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri beni o vantaggi per compiere un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Esempio: un pubblico ufficiale che accetta denaro, o anche sola la promessa di denaro o di ricevere un bene in cambio della falsificazione di verbali di verifica ispettiva.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, si corrompa un pubblico ufficiale.

Esempio: un pubblico ufficiale che accetta denaro, o anche sola la promessa di denaro o di ricevere un bene in cambio una riduzione della sanzione interdittiva durante un procedimento penale.

- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta di corruzione avanzatagli per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti compresi nei suoi doveri di ufficio che determinino un vantaggio per l'offerente.

Esempio: un pubblico ufficiale che denuncia e rifiuta l'offerta avanzatagli dall'offerente di ricevere una somma di denaro in cambio dell'aggiudicazione di una gara.

- *Concussione* (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità in cambio di azioni volte a compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti compresi nei suoi doveri di ufficio.

Esempio: un soggetto aziendale che nelle sue mansioni di pubblico ufficiale, approfittando di tale qualifica, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute a vantaggio o nell'interesse dell'azienda.

PRESIDI PREVENTIVI:

In merito ai Rapporti con Asl, Regione e altri Enti pubblici, l'Amministratore a ciò formalmente delegato tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asl, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali l'Ospedale Cristo Re venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale il Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'OdV.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro

coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali l' Ospedale Cristo Re abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato.

Per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25, D. Lgs. 231/01 sopra esposti l' Ospedale Cristo Re adotta un sistema di procedure e di gestione controllata dei documenti riferite a singoli responsabili per ogni evento previsto nella operatività aziendale. Tale sistema di gestione impedisce a chiunque di poter promettere benefici in cambio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell' Ospedale Cristo Re poiché la segregazione delle funzioni garantisce separazione tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la esegue e il soggetto che la controlla. Così facendo la documentazione stessa si fa garante della tracciabilità e trasparenza, impedendo al singolo di promettere benefici poiché nell'impossibilità di procedere alla messa in opera.

PROCESSO di GESTIONE DEI DOCUMENTI

I documenti di origine interna sono tenuti sotto controllo attraverso appositi elenchi e svolgendo le seguenti attività:

- ⇒ redazione, verifica ed approvazione;
- ⇒ emissione;
- ⇒ identificazione;
- ⇒ distribuzione controllata;
- ⇒ archiviazione e conservazione;
- ⇒ gestione delle modifiche.

Redazione, Verifica ed Approvazione

La redazione del documento avviene a cura di RQ, di concerto con il Responsabile della Funzione maggiormente coinvolta nel processo oggetto della medesima e con il personale stesso.

Alla redazione partecipano il personale, i responsabili e tutte le funzioni cointeresate alle attività descritte.

Nella redazione dei documenti viene posta particolare attenzione alla semplificazione delle procedure ed all'economicità di gestione.

La verifica e l'approvazione dei contenuti avviene, a seconda di chi ha redatto il documento, avviene in accordo a quanto previsto dalla specifica ***Procedura Generale per la gestione della documentazione***.

L'evidenza delle attività di redazione, verifica, approvazione dei documenti è riportata sulla prima pagina del documento "master" archiviato da RQ con la firma delle funzioni responsabili delle attività.

Emissione

I documenti del SGQ sono emessi a cura di RQ che provvede anche alla loro distribuzione all'interno dell'Organizzazione.

Identificazione

I documenti riportano:

- ⇒ titolo;
- ⇒ sigla di identificazione (che identifica anche la tipologia del documento);
- ⇒ indice di revisione;
- ⇒ data di emissione;
- ⇒ n° pagina e n° totale delle pagine.

I moduli di registrazione sono identificati tramite:

- ⇒ titolo;
- ⇒ codice identificativo;
- ⇒ indice di revisione.

Distribuzione controllata

I documenti sono soggetti al controllo di aggiornamento.

Il RQ è responsabile (ove previsto), della distribuzione controllata dei documenti ed ha la responsabilità di assicurare che le Funzioni aziendali ed i Reparti dispongano della

copia aggiornata del documento. La distribuzione controllata viene assicurata o tramite una lista di distribuzione o tramite pubblicazione sul sito Intranet aziendale ed avviene per tutti gli Enti interni o esterni all' Ospedale Cristo Re che devono poter disporre di un documento tenuto sotto controllo di aggiornamento.

La distribuzione controllata dei documenti è ottenuta facendo firmare al destinatario la ricezione della copia aggiornata e ritirando la copia superata o apponendo sulla medesima la scritta "copia superata".

Le copie, se ritirate, saranno distrutte da RQ.

Archiviazione e Conservazione

Copie dei documenti sono conservate presso le Funzioni di competenza ed utilizzate dal personale per svolgere le normali attività; l'originale dei documenti in vigore, "copia master", è archiviata presso RQ. Solo una volta che viene approvata la "copia master" del documento, questo può essere pubblicato sul Sito Intranet aziendale e distribuito. La "copia master" dei documenti viene archiviata dal RQ.

Gestione delle Modifiche

Le modifiche vengono effettuate seguendo l'iter di prima emissione del documento assicurando il controllo retroattivo dei dati relativi al basamento informativo.

Sulla prima pagina di ogni documento è indicata la revisione soggetta a modifica, la data, le parti modificate, il motivo in sintesi della modifica.

Nel testo le parti modificate sono evidenziate con linea verticale al lato destro del paragrafo (vedi questo paragrafo come esempio).

RQ conserva una copia storica dell'ultima revisione dei documenti, e gestisce una lista di tutti i documenti del SGQ, con indicazione dell'aggiornamento.

Documentazione di origine esterna

La documentazione di origine esterna inerente alle attività svolte dall' Ospedale Cristo Re è riepilogata in un apposito elenco. L'aggiornamento dell'elenco è garantito da RQ che, con frequenza almeno semestrale, provvede ad aggiornarlo, consultando la Direzione, le Associazioni di categoria, il sito WEB del Ministero della Salute, il sito WEB della Regione Lazio, la Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano, il BURL e i siti WEB dell'UNI e del CEI.

1.2 Reati Societari

Amministratori, dirigenti e dipendenti dell' Ospedale Cristo Re , nonché i suoi consulenti, liberi professionisti e Partners devono mantenere condotte conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/01, ai fini di una corretta applicazione del Modello per prevenire la commissione di reati dal decreto contemplati. Il legislatore prevede che a carico dell'azienda possano essere irrogate solo sanzioni pecuniarie per queste fattispecie che sono proporzionali alla gravità del reato presupposto.

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, vengano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Esempio: pubblicazione di un bilancio falso.

- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori* (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, vengano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Esempio: dichiarare un Capitale Sociale al Registro delle Entrate che non è quello corrispondente al vero.

- *Falso in prospetto* (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n.262 art.34).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione

all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

Esempio: fornire informazioni false ad altri soci al fine di conseguire un ingiusto profitto.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Esempio: falsificazione da parte di un Sindaco Revisore della relazione concernente informazioni sulla situazione patrimoniale.

- *Impedito controllo* (art. 2625, comma 2, c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Esempio: un amministratore che impedisca alla società di revisione di effettuare il controllo.

- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempio: aumento del Capitale con acquisizione di un immobile per il quale viene prodotta una perizia maggiorata.

- *Indebita restituzione di conferimenti* (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Esempio: restituzione illegittima dei conferimenti ai soci per scelta dell'Amministratore.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Esempio: ripartire il denaro sugli utili non effettivamente conseguiti.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Esempio: sottoscrizione da parte dell'Amministratore di quote sociali a danno del Capitale Sociale.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Esempio: riduzione del Capitale Sociale a danno dei Creditori.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Esempio: divisione dei beni sociali in modo tale da causare un danno ai creditori.

- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Esempio: diffondere tra i soci notizie false al fine di pilotare gli esiti di una votazione.

- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Esempio: diffusione di informazioni false o tendenziose relative ad una società emittente i titoli quotati sui mercati finanziari al fine di ottenerne l'acquisto a costo ridotto.

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza che viola gli obblighi previsti di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Esempio: omissione della presenza di un interesse privato nell'operazione condotta dalla società.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima.

Esempio: l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni.

PRESIDI PREVENTIVI:

Al fine di prevenire la commissione dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/01 sopra esposti, l' Ospedale Cristo Re si avvale non solo di un sistema di procedure e di gestione controllata dei documenti riferite a singoli responsabili per ogni evento previsto nell'operatività aziendale, ma si serve anche di organismi di controllo che supervisionano, verificano e garantiscono che l'attività amministrativa sia conforme agli obiettivi stabiliti dalla Legge. Tali organismi sono rappresentati dal Collegio dei Revisori, Collegio Sindacale, e dall'Organo di Controllo Contabile. Inoltre decisioni di tipo Amministrativo non possono mai essere prese da un singolo, ma vengono sottoposte all'analisi e approvazione almeno del Consigliere Delegato e del Direttore Amministrativo.

L' Ospedale Cristo Re, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

A) Societaria

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

B) Redazione dei documenti contabili

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti di cui alla lettera A) devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a

programmi di formazione e aggiornamento che l' Ospedale Cristo Re vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.

I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all' OdV anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti dovrà in corso di esercizio informare l'*Organismo* sui risultati delle verifiche effettuate.

L'*Organismo* può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

C) Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione, nei rapporti con l'Assemblea e con i soci, deve, garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti e l'*Organismo* sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti societari che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

D) Disposizione del patrimonio sociale

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla

consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'OdV.

E) Deliberazioni assembleari

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

1.3 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.);

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque cagiona per colpa la morte di una persona commesso in violazione delle norme sulla disciplina stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Esempio: morte in seguito ad un incendio per inosservanza delle procedure di manutenzione degli estintori e dell'impianto antincendio in generale.

- *Lesioni personali colpose* (art. 590 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque cagione ad altri, per colpa, una lesione personale in violazione delle norme sulla disciplina stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Esempio: infezione derivante dal contatto con agenti biologici.

PRESIDI PREVENTIVI:

L' Ospedale Cristo Re in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di

seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

A) Organizzazione generale.

Nello svolgimento della propria attività, l' Ospedale Cristo Re deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito del Consiglio di Amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

B) Redazione Documento di valutazione rischi

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica

individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C) Informazione

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell' Ospedale Cristo Re, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

D) Formazione

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta. La documentazione deve essere inviata annualmente all'OdV.

E) Sorveglianza sanitaria.

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.lgs. n.81 del

2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art.41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

F) Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal dlgs. n. 81 del 2008.

Tutti coloro che in base al Documento di Valutazione dei Rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

L' Ospedale Cristo Re inoltre, valuta i rischi già in essere secondo la normativa vigente (D.Lgs. n.81/2008) con idonee procedure di sicurezza prevedendo inoltre una serie di registrazioni, di controlli e monitoraggi tesi ad eliminare la possibilità di commissione dei reati.

La riunione periodica e le verifiche ispettive danno modo di calibrare tutto il Sistema là dove possano verificarsi scollamenti tra quanto valutato in sede di rischio e quanto viene dall'organizzazione implementato ed attuato, attraverso quelle che sono le non conformità riscontrate e le azioni correttive e preventive intraprese.

Tutto ciò si integra con il modello organizzativo al fine di prevenire i reati di cui in essere (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime) sostenuto anche da un idoneo sistema disciplinare.

1.4 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- *falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria* (art. 491-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque alteri un documento informatico pubblico o privato, o qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria, o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Esempio: alterazione di una SDO al fine di ottenere un rimborso spese maggiore rispetto a quello spettante per il servizio erogato.

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Esempio: introduzione all'interno di un sistema informatico protetto da misure di sicurezza al fine di venire a conoscenza di informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato per l'utente.

- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad

un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Esempio: un soggetto aziendale che al fine di procurare un profitto o di arrecare ad altre aziende un danno abusivamente si procura la parola chiave per accedere alle graduatorie di assegnazione di un appalto pubblico.

- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio: procurare un danno al sistema informatico di un Ente Pubblico al fine di mascherare un illecito commesso.

- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe; rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni il tutto in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Esempio: un soggetto aziendale che nelle sue mansioni, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema diffonde comunicazioni fraudolentemente intercettate.

- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Esempio: un soggetto aziendale che, allo scopo di favorire l'azienda, consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto di intercettare illecitamente un sistema informatico o telematico, e i dati in esso contenuti.

- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Esempio: procurare un danno al sistema informatico di un Ente Privato al fine di arrecare un danno ad un concorrente.

- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Esempio: procurare un danno al sistema informatico di un Ente Pubblico al fine di mascherare un illecito commesso.

- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Esempio: qualora un operatore di sistema danneggi, attraverso la trasmissione di dati, il sistema informatico di un'altra azienda

- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque compia un'azione diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o diretto ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Esempio: qualora un operatore di sistema danneggi, attraverso la trasmissione di dati, il sistema informatico di un Ente Pubblico.

A titolo esplicativo, si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni previste per i reati suddetti.

Rif. normativo (Codice penale)	Fattispecie	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2° del D.Lgs. n. 231/2001)
491-bis	Documenti informatici	fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
615-ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
615-quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
615-	Diffusione di	fino a 300	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle

quinquies	programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	quote	autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
617-quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	da 100 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
617-quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	da 100 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
635-bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	da 100 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
635-ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	da 100 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
635-quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	da 100 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
635-quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di	da 100 a 500 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o

	pubblica utilità		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
640-quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	fino a 400 quote	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Reati Ambientali			
452 bis	Inquinamento ambientale	In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.	E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.
452 quater	Disastro ambientale	da 400 a 800 quote.	E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda
452 quinquies	Delitti colposi contro l'ambiente	da 200 a 500 quote	
452 sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	da 250 a 600 quote	
452 octies	Delitti associativi aggravati	da 300 a 1000 quote	
Reati societari			
2621	false comunicazioni sociali	Da 200 a 400 quote	
2621 bis	False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità	da 100 a 200 quote	
2622	False comunicazioni sociali di società	Da 400 a	

	quotate	600 quote	
--	---------	-----------	--

PRESIDI PREVENTIVI:

L' Ospedale Cristo Re, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 bis D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

A) Gestione database

L' Ospedale Cristo Re verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la Società gli trasmette la relativa documentazione.

L' Ospedale Cristo Re custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La custodia di detta documentazione è affidata all'ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

L' Ospedale Cristo Re, nella figura del suo Responsabile per i Sistemi Informativi, in collaborazione con l'eventuale software house esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione *l' Ospedale Cristo Re* consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

Inoltre è stata fatta formazione a tutto il personale sul corretto utilizzo del Sistema informatico provvedendo alla redazione e distribuzione del Regolamento "REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA PRIVACY E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI"

B) Fatturazione

L' Ospedale Cristo Re ha installato, in conformità alla normativa vigente, il *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

L' Ospedale Cristo Re si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del *software* avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*.

C) Gestione cartelle cliniche

È fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza o la completezza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione ospedaliera.

A tal fine si avvale di una Commissione medica composta da tre persone, di volta in volta da lui nominata e coordinata.

La Commissione così costituita, redige un verbale che certifichi quanti e quali cartelle sono state analizzate e le risultanze della predetta analisi. Il verbale deve essere inviato all'OdV.

La Direzione amministrativa cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartella clinica rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei *database* aziendali

D) Rilascio certificati e notificazioni

L' *Ospedale Cristo Re* verifica l'impossibilità da parte dei suoi operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È fatto obbligo all'operatore incaricato di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni dell' *Ospedale Cristo Re* di certificare agli amministratori la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

1.5 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. L'art. 583-bis c.p. in questione recita:

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.”

PRESIDI PREVENTIVI:

L' Ospedale Cristo Re, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quater I D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

A) Gestione locali di degenza e cura

È severamente vietato adibire la struttura dell' Ospedale Cristo Re, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

B) Accettazione pazienti

È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.

In tali ipotesi il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile dei raggruppamenti chirurgici, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.

Al fine di prevenire la commissione di reati identificati nell'art. 583-bis c.p. e recepito nel D. Lgs. 231/01 l' Ospedale Cristo Re eroga solo i Percorsi Sanitari definiti dall'Accreditamento. In coerenza con la politica aziendale sin qui esposta, a prevenzione di questa fattispecie di reato è adottato un sistema di procedure e di gestione controllata dei documenti riferiti all'accettazione e dimissione del cliente-utente che fanno capo a singoli responsabili per ogni evento previsto nell'erogazione del servizio sanitario (diagnosi d'entrata, diagnosi d'uscita, Cartella Clinica), inoltre tali documenti e servizi erogati sono sottoposti al controllo dei Responsabili delle Aree Funzionali. Il sistema così strutturato garantisce trasparenza e tracciabilità, impedendo a chiunque di organizzare e portare a termine in modo autonomo un reato di sì fatta specie. Come ulteriore forma di impedimento per la commissione del reato in questione, l' Ospedale Cristo Re prevede che tutti i locali, che potrebbero essere

fraudolentemente adibiti a tali scopi, siano accessibili solo ai soggetti autorizzati. Tali accessi sono documentati attraverso registrazioni in entrata ed in uscita del personale e con documenti e protocolli che lasciano traccia degli avvenimenti in completa trasparenza. I percorsi clinici ed i processi di cura autorizzati dalla Direzione sono stati definiti e richiamati dal SGQ nel Manuale della Qualità che descrive le caratteristiche del processo e la modalità stabilita per assicurare il controllo del processo stesso (indicatori ed obiettivi). Per assicurare il pieno controllo della documentazione in uso presso l' Ospedale Cristo Re ed in particolare della documentazione di tipo sanitario, il SGQ prevede precise responsabilità per la redazione, la diffusione, la conservazione e la distruzione dei documenti definendo specifiche aree adibite alla loro archiviazione e tale aree sono ad accesso controllato tramite modalità definite.

Tutela diritto d'autore → art. 25 novies decreto 231/2001

In relazione ai delitti in materia di violazione del diritto di autore il Decreto Lg. 231 riprende la normativa prevista dall'art. 171 Legge 22/04/1941 n° 633.

Le norme della Legge 633/1941 prevedono la condanna di chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni

o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Induzione non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria → art. 25 decies decreto → art 377 bis cp

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis C.P. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Il reato previsto dall'art 377 bis C.P. recita "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Reati ambientali → art. 25 undecies → ex D.lgs 121/2011

In attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" il legislatore italiano ha introdotto in Italia con il D.Lgs 121/2011 la revisione dei reati ambientali oggi rubricati all'art. 25 undecies del D.Lgs 231.

La normativa impone di incriminare comportamenti ritenuti altamente pericolosi per l'ambiente, con la previsione di sanzioni delle condotte illecite penalmente rilevanti individuate dalla normativa stessa ed introducendo anche per gli enti la responsabilità penale prima non prevista per i reati ambientali.

I riferimenti normativi previsti sono:

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

La Sanzione pecuniaria prevista arriva fino a duecentocinquanta quote.

Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

La Sanzione pecuniaria prevista arriva va da centocinquanta a duecentocinquanta

quote.

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la

pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)

D.Lgs 152/06, art. 279 - Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

La Sanzione pecuniaria prevista va da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Impiego cittadini paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare in numero superiore a tre in età lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento art 25 duodecies → ex d.lgs. 109/2012

In attuazione della Direttiva CEE 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare l'art. 2 del D.Lgs 109 del 16/07/2012 ha

introdotto la previsione della sanzione pecuniaria all'Ente da cento a duecento quote entro il limite di 150.000 euro.

2. I REGOLAMENTI

L' *Ospedale Cristo Re* si è dotato, o si doterà nei casi in cui se ne evidenzino necessità in futuro, di dettagliati regolamenti di funzionamento che sono illustrati negli allegati di questo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Lo scopo di questi Regolamenti di funzionamento è di dettare le regole che devono essere seguite nella gestione di ogni attività aziendale al fine di evitare la commissione di reati. In ogni caso questi regolamenti interni sono subordinati alla normativa nazionale, regionale ed alle disposizioni ministeriali e regionali. L'adozione dei regolamenti di funzionamento è adottata con delibera della Direzione Generale dopo che i loro principi preventivi sono stati condivisi con gli utenti interessati.

I regolamenti di funzionamento sono inseriti nel Sistema di Gestione della Qualità Aziendale e che nella tabella sottostante sono indicati con Codice SGQ, mentre quelli inseriti nel Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSSL) sono indicati con Codice SGSSL.

Allegato	Area ed argomento	Adottato con delibera	Codice SGQ	Codice SGSSL
1.	Carta dei Servizi Sanitari	Prot. 2116/DS/2014		
2.	Manuale di Gestione per la Qualità		MQ	
3.	Organigramma Funzionale			
4.	Indagine sulla soddisfazione dell'utente		PO-82	
5.	Indagine sul clima interno			
6.	Gestire gli audit interni		PO-82	
7.	Gestire le non conformità		PO-83	
8.	Gestire i reclami	Prot. 243/DG/13	PO-42	

3. ANALISI E VALUTAZIONE DEI CONTROLL ESISTENTI

Il Sistema di Gestione della Qualità è articolato in un insieme di attività interconnesse ed integrate tra loro che possono essere analizzate separatamente come singole attività o, con maggiore efficacia, da un punto di vista "sistemico", valutando direttamente insiemi congruenti di attività correlate ed interconnesse tra loro (processi), tramite la trasformazione di opportuni elementi di ingresso in elementi di uscita. Tale impostazione risulta appropriata all'obiettivo del Modello. Le regole

adottate dal SGQ per la gestione dei documenti, sono riportati nel Manuale della Qualità al paragrafo 4

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSSL) è articolato in modo da integrare l'approccio per singola mansione con l'approccio per processi, ed è stato elaborato per reparto e nell'ambito di esso per mansione dopo l'attenta analisi dei rischi. È prevista inoltre una gestione documentale e delle registrazioni che da evidenza delle azioni intraprese all'interno dell'organizzazione e dei controlli operativi che vengono effettuati.

Tale impostazione è richiamata nei punti della norma BS-OHSAS 18001:2007 4.3.1, 4.3.2, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7 e 4.5 nonché nel Documento per la gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi lavorativi dell' Ospedale Cristo Re par. 4.2.2 (requisiti di legge) e par. 4.3 (attuazione e operatività)

Le Informazioni ed i dati aziendali, rappresentano di fatto un bene che, parimenti ad ogni altro bene necessario al business aziendale, rappresenta un notevole valore per l'Organizzazione e conseguentemente richiede di essere opportunamente gestito e protetto tramite opportune misure di sicurezza. A tale proposito integrato con il Sistema di gestione per la qualità, è stato realizzato presso l' Ospedale Cristo Re, un Sistema per la gestione della Sicurezza dei dati e delle informazioni (SGSI) così come descritto nel Documento programmatico per la sicurezza (DPS).

L'SGSI, è basato sul miglioramento continuo dell'Organizzazione e permette di proteggere, le informazioni aziendali dalle possibili minacce a cui vengono esposte con lo scopo di assicurare la continuità del business aziendale, contenere possibili danni e massimizzare le opportunità di business ed il ritorno sugli investimenti.

Questo è stato attuato tramite un'approfondita analisi delle minacce incombenti sui beni e l'attuazione di controlli preventivi atti a ridurre i rischi individuati ad un livello considerato accettabile.

L'integrazione così ottenuta permette di:

- documentare gli obiettivi e le finalità per ogni processo individuato,
- documentare le interconnessioni con gli altri processi,
- documentare le responsabilità / qualifiche principali,
- tracciare in trasparenza qualunque operazione attraverso i documenti di riferimento utilizzati per svolgere le attività previste nell'ambito del processo,
- stabilire i criteri ed i metodi atti ad assicurare l'efficace funzionamento e controllo dell' *Ospedale Cristo Re* in linea con i principi etici propri della politica aziendale che si ispirano al D. Lgs. 231/01.

4. PROCESSO DI VALUTAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO RESIDUO

Nell'intento di perfezionare il Modello in uso, la sua fallibilità è monitorata attraverso flussi informativi inter-aziendali che garantiscono il confronto e la trasparenza necessari ad individuare i rischi residui su cui implementare il sistema di prevenzione messo in atto. Flussi informativi verso l' Organismo di Vigilanza sono previsti al fine di

consentire all'Organismo stesso di analizzare i dati e programmare le verifiche. Compito fondamentale dell'Organismo di Vigilanza in questo processo di perfettibilità del Modello è la redazione di relazioni da sottoporre agli organi societari che provvederanno a disporre eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al modello.

CAPO V

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve avere composizione plurisoggettiva.

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Assemblea dei soci ed è composto da 3 soggetti effettivi.

- 1) Avv. Stefano Schiavone in qualità di Presidente
- 2) Ing. Andrea Sponzilli in qualità di membro effettivo interno
- 3) Sig.ra Liliana Corona in qualità di membro effettivo esterno

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica cinque anni.

La carica di componente dell'organismo di vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono membri del Consiglio di Amministrazione o rivestono la qualità di socio;
- b) hanno relazioni di coniugio, parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione o con dipendenti;
- c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;
 - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - 3) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A.,

la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 5) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

Salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera c) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.

All'atto della nomina, ciascun componente dell'OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

I componenti dell'OdV decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:

- a) delle riunioni;
- b) dei controlli periodici sulle procedure;
- c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
- d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.

La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alle necessarie sostituzioni con i membri supplenti, integrando, se del caso, la composizione dell'Organismo e comporta il divieto di rinnovare la carica.

3. OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione della Società garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività dell' *Ospedale Cristo Re a rischio-reati*, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; l'Amministrazione deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'Organismo. Tale fondo sarà quantificato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione ed erogati con le forme e le modalità previste nelle lettere di incarico.

Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per l' *Ospedale Cristo Re*, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

4. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo si riunisce, almeno due volte l'anno nei mesi di Luglio e Dicembre, su convocazione del Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore con comunicazione a mezzo PEC, salvo i casi di comprovata urgenza o di motivata richiesta del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta degli altri due componenti. L'avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Coordinatore ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organismo presso il Consiglio di Amministrazione e trasmettere annualmente ai soci e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

L'Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.

I membri supplenti sostituiscono temporaneamente, in caso di assenza, i membri effettivi e, per la residua durata del mandato, i membri decaduti.

Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.

I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione

alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;

- promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, basato sull'utilizzazione di un programma informatico *ad hoc*;

- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'OdV;

- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi presso l' Ospedale Cristo Re, interpellando individualmente, almeno due volte l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;

- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

9. FLUSSI INFORMATIVI “VERSO” E “DA” L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza di ogni aspetto potenzialmente rilevante per la efficace attuazione del Modello.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'OdV nella persona del suo Coordinatore.

L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

A tal fine è istituita una casella postale ed una *mailbox* dedicata, il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'OdV all' indirizzo:

odv.ocr@gmail.com

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne il Consiglio di Amministrazione, affinché adottati le misure conseguenti. In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello o che astrattamente integrino ipotesi di reato da parte di uno degli apicali, l'Organismo di Vigilanza provvede, nelle forme previste al Capo VI, § 4, alle necessarie comunicazioni.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, nell'ambito delle rispettive competenze, delineate nel presente Modello, sono tenuti a comunicare all'*Organismo* di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. Dell'attività informativa svolta, l'*Organismo* deve conservare idonea documentazione.

10. FLUSSI INFORMATIVI “VERSO” E “DA” IL COLLEGIO SINDACALE

L' Odv al fine di promuovere un valido scambio di informazioni tra lo stesso OdV e il collegio sindacale di Virginia Bracelli S.p.A., invierà a quest' ultimo copia dei verbali delle proprie riunioni e provvederà a segnalare al medesimo Collegio Sindacale eventuali eventi di rilievo ai fini dell' applicazione del Modello 231 adottato dall' ente.

Verrà altresì trasmessa al Collegio Sindacale la relazione annuale riepilogativa dell' attività svolta dall' OdV.

CAPO VI

SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dall'art. 38 comma 2 del C.C.N.L. per il personale non medico dipendente e dall'art. art. 9 comma 2 del C.C.N.L. per il personale medico dipendente.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c) reiterazione delle condotte;
- d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO

3.1 AMBITO APPLICATIVO

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, medico e non, nonché i medici non dipendenti a rapporto libero-professionale strutturati in organico.

3.2 LE VIOLAZIONI

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

- a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

3.3 LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
- e) licenziamento.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

3.4 LE SANZIONI PER I MEDICI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a)** richiamo verbale;
- b)** richiamo scritto;
- c)** multa (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- d)** sospensione dal lavoro e dai compensi (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
- e)** risoluzione del rapporto contrattuale.

a) Richiamo verbale

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dal compenso

La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Risoluzione del rapporto contrattuale

La risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto contrattuale.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

4.1 LE SANZIONI

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni (capo V, § 2) e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a)** ammonizione scritta;
- b)** sospensione temporanea degli emolumenti;
- c)** revoca della delega o della carica.

a) Ammonizione scritta

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

c) Revoca della delega o della carica e sospensione temporanea degli emolumenti

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta la revoca della delega o della carica di Presidente o Vice Presidente.

Nell'ipotesi in cui l'Amministratore sia privo di delega o non rivesta altra carica si applica la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della carica di Consigliere di amministrazione.

4.2 PRINCIPI SANZIONATORI

Tali previsioni saranno adeguatamente diffuse e rese accessibili da parte degli interessati. Agli eventuali trasgressori dei principi e delle regole poste dal MODELLO sarà comunque garantito il pieno rispetto del principio del contraddittorio e le sanzioni previste saranno applicate secondo il principio della gradualità che tenga in giusto equilibrio e considerazione il rapporto tra gravità della violazione e infrazione accertata nonché le effettive conseguenze per la Società anche in relazione al dolo e/o alla colpa accertati ed infine ad eventuali casi di recidiva.

4.3 COMPETENZE PER LE SANZIONI

Le competenze ad applicare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli amministratori sono così individuate:

- Per l'ammonizione scritta e la sospensione dagli emolumenti la competenza è attribuita al CdA con deliberazione a maggioranza dei componenti e necessità di astensione del consigliere incolpato;
- Per la revoca della delega o della carica la competenza è attribuita all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In ogni caso l'OdV potrà chiedere al CdA di convocare l'Assemblea dei Soci secondo le norme statutarie per procedere all'apertura del procedimento sanzionatorio a carico degli amministratori per i quali vi sia ragione di ritenere applicabile una delle misure previste dal Capo VI all'art. 4.1 ai punti a); b); c) del presente Modello.

In caso di verifica da parte dell'Assemblea della non manifesta infondatezza della

contestazione mossa nei confronti dell'Amministratore incolpato l'Assemblea assegna allo stesso Amministratore un termine per presentare una Memoria Difensiva. Dopo l'esame della stessa l'Organo competente individuato secondo i principi precedentemente espressi procederà ad irrogare la sanzione ritenuta più congrua. Restano comunque salve le disposizioni del Codice Civile Artt. 2383, 2475 e 2476 in tema di revoca dell'amministratore ed eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti da parte della Società .

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del Modello da parte di soggetti apicali gli obblighi di segnalazione dell'OdV sono regolati come di seguito:

- a) Nel caso di trasgressioni da parte di un Consigliere o, comunque, della minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviso senza ritardo al CdA affinché convochi immediatamente l'Assemblea dei soci e comunicazione contestuale al Collegio Sindacale.
- b) Nel caso di trasgressioni da parte dell'intero Cda, della sua maggioranza o dell'Amministratore unico, avviso senza ritardo al Collegio sindacale, il quale invita il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico a convocare immediatamente l'Assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvede ai sensi dell'art. 2406 c.c.

5. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.